

COMUNE DI PIZZOLI

cap. 67017 - Provincia di L'Aquila - ☎. 0862/ 975591 - Fax 0862/ 977997 - Cod.Fisc. 80007080668

----->>> <<<-----

Comunicata ai:
Capigruppo consiliari
Il 30-07-2018 prot 9295

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 89 del 30-07-
2018

OGGETTO	Convenzione con l'associazione VAPC per servizio di protezione civile ai sensi del codice del terzo settore e del codice di protezione civile. Approvazione
---------	---

L'anno duemiladiciotto il giorno trenta del mese di luglio alle ore 12:30 nella Casa comunale.

Convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

ANASTASIO GIOVANNINO	SINDACO	P
SETTE GABRIELLA	VICE-SINDACO	P
IOANNUCCI ROBERTO	ASSESSORE	A
MANCINI AGOSTINO	ASSESSORE	P
TESTA LAURA	ASSESSORE	A

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. ANASTASIO GIOVANNINO assume la presidenza, dichiara aperta la seduta. Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa MASCIOLETTI ANNA LUCIA

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:

- il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, il "Codice del Terzo settore";
 - il "codice di protezione civile" di cui al decreto legislativo n.1 del 2 gennaio 2018;
 - il Codice civile;
 - gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
 - il decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;
- premesso che:
- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
 - detto principio è sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal comma 5 dell'articolo 3 del TUEL;
 - quest'ultima norma dispone che "i comuni e le province [svolgano] le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";
 - il "Codice del Terzo settore" riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione,

solidarietà e pluralismo”, ne promuove “lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia”, e ne favorisce “l’apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali” (articolo 2 del d.lgs. 117/2017);

- il Codice del Terzo settore definisce “volontario” la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, “mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione” (articolo 17 del d.lgs. 117/2017);
- l’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;
- l’organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;
- la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l’organizzazione di cui fa parte;

premesso, inoltre, che:

- l’articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale “convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al mercato”;
- i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la convenzione, sono:

l’iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale (ovviamente a decorrere dalla operatività di tale registro; durante il periodo transitorio vige l’articolo 101 comma 3 del d.lgs. 117/2017);

il possesso di requisiti di moralità professionale;

il poter dimostrare “adeguata attitudine” da valutarsi con riferimento alla struttura, all’attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come “concreta capacità di operare e realizzare l’attività oggetto di convenzione”, capacità da valutarsi anche con riferimento all’esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del d.lgs. 117/2017).

Premesso, infine, che:

- il comma 3 dell’articolo 56 del Codice del terzo settore stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione, “mediante procedure comparative riservate alle medesime” nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;
- il comma 2 dell’art.4 del Codice di protezione civile prevede la stipula di convenzioni tra le componenti del servizio di protezione civile (tra cui gli enti locali) ed i soggetti di cui all’art.13 comma 2 del medesimo codice;
- dal giorno 5.7.2018 al giorno 20.7.2018 è stato pubblicato, all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del comune di Pizzoli, uno specifico “Avviso pubblico” in data 5.7.2018 al prot.8365, per consentire a tutte le associazioni e le organizzazioni di volontariato del territorio di accedere alla collaborazione con l’ente;
- svolta la procedura comparativa, è stata selezionata l’Associazione non lucrativa denominata “Volontari Abruzzesi per la protezione Civile” per lo svolgimento del servizio descritto all’articolo 4 della presente;
- l’Associazione ha quali prioritari scopi sociali *il servizio di protezione civile.*

Ritenuto di dover approvare lo schema di convenzione ai sensi della normativa in premessa per regolare i rapporti tra il comune e la predetta Associazione di volontariato.

Visto lo schema di convenzione composto da 12 articoli e che prevede:

- l’oggetto della collaborazione nell’attività di “ pronto intervento in ausilio al personale comunale a seguito di emergenze, ordine e viabilità in ausilio ai vigili urbani in occasione di eventi (manifestazione, fiere, sagre), coordinamento radio e supporto logistico, esercitazioni ed attività di divulgazione tematiche di protezione civile coinvolgendo la popolazione, collaborazione nella predisposizione del piano di protezione civile ed alla sua attuazione, supporto logistico agli enti coinvolti in prima linea in occasione di emergenze ed incendi” dettagliatamente descritta all’ art. 4 della convenzione;
- la durata in tre anni a decorrere dal 1.8.2018
- l’erogazione di un contributo annuale di € 3.250,00 dettagliato all’art.6 a copertura delle spese sostenute dall’associazione ed oggetto di rendicontazione da erogarsi entro il 31 dicembre di ogni anno.

Ritenuto di doverlo approvare.

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica amministrativa e contabile da parte dei Responsabili Servizio Amministrativo e Contabile ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/2000.

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art.48 del D.Lgs 267/2000.

Con votazione unanime

DELIBERA

1. La premessa è parte integrante del deliberato.
2. Di prendere atto della procedura comparativa avviata in data 5.7.2018 finalizzata alla stipula di una convenzione con un'associazione di volontariato ai sensi del codice del terzo settore di cui al D.Lgs 117 del 3.7.2018 e del codice di protezione civile di cui al D.Lgs 1 del 2.1.2018, finalizzata alla gestione del servizio di protezione civile.
3. Di approvare lo schema di convenzione ai sensi della normativa in premessa per regolare i rapporti tra il comune e la predetta associazione di volontariato, composto da 12 articoli, allegato al presente atto quale parte integrante sostanziale.
4. Di dare atto che:
 - l'oggetto della collaborazione nell'attività di " pronto intervento in ausilio al personale comunale a seguito di emergenze, ordine e viabilità in ausilio ai vigili urbani in occasione di eventi (manifestazione, fiere, sagre), coordinamento radio e supporto logistico, esercitazioni ed attività di divulgazione tematiche di protezione civile coinvolgendo la popolazione, collaborazione nella predisposizione del piano di protezione civile ed alla sua attuazione, supporto logistico agli enti coinvolti in prima linea in occasione di emergenze ed incendi" dettagliatamente descritta all' art. 4 della convenzione;
 - la durata di tre anni a decorrere dal 1.8.2018;
 - l'erogazione di un contributo annuale di € 3.250,00 dettagliato all'art.6 a copertura delle spese da sostenute e da sostenersi da parte dall'associazione ed oggetto di rendicontazione, da erogarsi entro il 31 dicembre di ogni anno.
5. Di demandare al Responsabile Amministrativo la stipula, ogni adempimento gestionale conseguente, compreso la gestione della spesa in ordine al contributo.

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.Lgs 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

L' Assessore
F.to SETTE GABRIELLA

Il Presidente
F.to ANASTASIO
GIOVANNINO

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa.
MASCIOLETTI ANNA LUCIA

Visto, si esprime parere Favorevole, in ordine alla Regolarita' tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell' art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Il Responsabile dell'Area
F.to Ioannucci Fabrizio

Visto, si esprime parere Favorevole, in ordine alla Regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell' art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Il Responsabile del Servizio
Finanziario
F.to Laurenzi Fabio

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Comunale il 30-07-2018 N.832 ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 30-07-2018

Il RESPONSABILE
F.to Ioannucci Fabrizio

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 267/2000.

Data 30-07-2018

Il RESPONSABILE
F.to Ioannucci Fabrizio

Copia conforme all'originale

Data 30-07-2018

Il RESPONSABILE
Ioannucci Fabrizio